

DIRITTO SOCIETARIO

Il nudo proprietario non ha diritto di partecipare all'assemblea dei soci

di **Fabio Landuzzi**

Il **Tribunale di Firenze**, con una **Ordinanza del 27 aprile 2019** emessa nell'ambito di un procedimento cautelare, prende posizione con riferimento ad un argomento abbastanza dibattuto in dottrina e giurisprudenza: il **diritto del titolare della nuda proprietà** di partecipazioni societarie di **partecipare all'assemblea dei soci**, seppure senza poter esercitare il **diritto di voto** che **compete all'usufruttuario**.

Nel caso di specie, il **Tribunale di Firenze** prende **posizione avversa** al riconoscimento di tale diritto e, pur dando atto dell'esistenza anche di **tesi opposte**, fonda il suo giudizio sull'affermazione di taluni principi che si ritiene interessante portare qui di seguito all'attenzione.

La questione oggetto del giudizio in commento prende il via da un **ricorso presentato dal nudo proprietario** – titolare del 42,5% delle partecipazioni sociali - **avverso l'opposizione** manifestata dalla società, mediante i suoi amministratori, riguardo alla sua richiesta di **partecipare all'assemblea dei soci** della società avente all'ordine del giorno **l'approvazione del bilancio d'esercizio**.

In particolare, il nudo proprietario eccepisce che tale diniego contrasterebbe con quanto prescrive l'[articolo 2352, comma 6, cod. civ.](#), e soprattutto che pregiudicherebbe i suoi **diritti di informativa sul bilancio**, e quindi anche di un'eventuale **impugnativa**, come pure di un'eventuale decisione di agire invocando la **responsabilità degli amministratori**, ove ne sussistessero le ragioni.

Il Tribunale fiorentino identifica i **riferimenti normativi** della fattispecie negli [articoli 2352 e 2370, cod. civ.](#)

Ed è in modo particolare nel precetto stabilito da questa seconda norma (l'[articolo 2370 cod. civ.](#)) che si coglie l'**elemento dirimente** per la soluzione della controversia; il precetto è quello di cui al **comma 1** dell'articolo citato, ovvero: **“possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto”**.

Quindi, la partecipazione all'assemblea, secondo un'interpretazione strettamente **aderente al dettato normativo** non è riferibile genericamente alla **potenziale utilità** di assistere al dibattito che si consuma nella stessa sessione, quanto essa è in realtà **strumentale alla formazione della**

volontà sociale.

Quindi, solo nelle **ipotesi previste dalla legge**, oppure ove sia consentito per mere ragioni di “cortesia”, **tale principio generale potrà trovare una deroga.**

È perciò sotto il cappello di questo **principio generale**, secondo i Giudici fiorentini, che deve essere interpretato ed applicato l'**ultimo comma dell'articolo 2352 cod. civ.**, senza che a questa norma possa essere assegnata una **funzione derogatoria** di quanto disposto appunto dall'**articolo 2370 cod. civ.**

Si parla infatti di una “**funzionalizzazione della partecipazione all'assemblea all'esercizio del diritto di voto**”, alla luce della quale andrebbe perciò **esclusa** la possibilità di intravedere nell'ultimo comma dell'**articolo 2352 cod. civ.**, una forza tale da **attribuire al nudo proprietario il diritto di partecipare all'assemblea** dei soci.

E che ne sarebbe allora della **paventata compressione** che, dall'esclusione della partecipazione all'assemblea, potrebbe derivare **per il nudo proprietario** rispetto all'**esercizio dei suoi diritti** e, quindi, in generale del suo **diritto all'agire informato**?

A questa eccezione i Giudici replicano sottolineando che la mancata partecipazione al dibattito assembleare **non può essere vista come un vero pregiudizio** per il nudo proprietario, alla luce dei **diritti di informazione che competono comunque al socio di Srl** ai sensi dell'**articolo 2476, comma 2, cod. civ.**; e, in ogni caso, **non sarebbe pregiudicato** né il suo diritto di **impugnazione della delibera** di approvazione del bilancio, anche se, come sottolineano i Giudici, vi sono obiettive **incertezze** circa il riconoscimento di un simile diritto in capo al nudo proprietario, soprattutto quando vi fosse stato il **voto favorevole dell'usufruttuario**.

Quanto poi all'eventuale **azione di responsabilità** a carico degli amministratori, di nuovo, il fatto di non partecipare all'assemblea **non avrebbe per il nudo proprietario effetti ostativi** rispetto all'esperimento di detta iniziativa.

Si conclude, quindi, per ritenere che **non vi siano effettive utilità** che potrebbero derivare al nudo proprietario dalla **partecipazione all'assemblea** dei soci.

Seminario di specializzazione

LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >